

LEGISLAZIONE NEWS

A cura di Servizio Affari Istituzionali e Avvocatura • Arpa Emilia-Romagna

GLI EFFETTI DELLA PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA SULLA VALIDITÀ DI AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

Delibera Consiglio dei ministri del 21/04/2021 (Gazzetta Ufficiale n. 103 del 30/04/2021)

In merito alle misure adottate per la gestione della pandemia Covid-19 è opportuno rammentare che nella Gu serie generale n. 103 del 30/4/2021 è stata pubblicata la delibera del Consiglio dei ministri del 21/04/2021 che, fra le altre cose, ha disposto la proroga del relativo stato di emergenza sanitaria sino al 31 luglio 2021. Tale proroga incide anche sull'art. 103 del Dl Cura Italia (Dl n. 18/2020 conv. in L. n. 27 del 24/04/2020 e ssmmii) ai sensi del quale *“Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati... in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate”*.

Conseguentemente, il citato art. 103 del Dl Cura Italia deve essere letto nel senso che la validità di 90 gg trova applicazione per tutti quegli atti autorizzatori scaduti (o che verranno a scadere) dal 31 gennaio 2020 sino alla nuova data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19. Quindi essendo, come detto, il nuovo termine dell'emergenza prorogato dall'ultima delibera del Consiglio dei ministri sino al 31/07/2021, i provvedimenti autorizzatori e concessori di cui sopra vedono ulteriormente prorogata la loro efficacia fino al giorno 29/10/2021.

NUOVE DISPOSIZIONI TEMPORANEE REGIONALI IN MATERIA DI AIA

Delibera della Giunta regionale Emilia-Romagna n. 580 del 26 aprile 2021

Con la delibera della Giunta regionale n. 580 del 2021, visti i provvedimenti adottati a livello nazionale e regionale per la gestione dell'emergenza epidemiologica Covid-19, sono state approvate ulteriori disposizioni temporanee, valide fino al 30 giugno 2021, per il differimento di termini temporali di taluni adempimenti previsti nelle Aia (autorizzazioni integrate ambientali). In particolare tali proroghe riguardano le frequenze assegnate agli autocontrolli per il monitoraggio delle prestazioni ambientali dell'installazione e le

comunicazioni all'autorità competente (Sac Arpa) dei dati di monitoraggio o di controllo (report annuale Aia).

IL CONSIGLIO DI STATO SI PRONUNCIA SULL'ACCESSO AGLI ESPOSTI

Sentenza Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1717 del 1 marzo 2021

Con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato accoglie l'appello del Ministero delle Politiche agricole e forestali che aveva negato a una ditta richiedente l'accesso a una segnalazione ricevuta dall'Ispettorato frodi agroalimentari. A tale segnalazione era seguito un accertamento ispettivo presso la società medesima che si era concluso con l'irrogazione di una sanzione a carico dell'azienda. Quest'ultima, oltre alla richiesta della documentazione inerente gli atti connessi all'accertamento e alla contestazione dell'illecito – istanza accolta dal Ministero – aveva chiesto l'esibizione della segnalazione per conoscere gli elementi fattuali e normativi a giustificazione della non conformità. Secondo il Ministero quest'ultimo aspetto riguarda l'attività ispettiva svolta dall'ispettorato ed è pertanto sottratto all'accesso. Inoltre, dalla segnalazione non sarebbe evincibile alcun elemento utile di conoscenza, salvo il nominativo del denunciante. Con la sentenza in commento il Consiglio di Stato aderisce all'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'esposto costituisce solo il presupposto da cui ha origine l'attività amministrativa di controllo e di verifica che compete alla pubblica amministrazione, con la conseguenza che *“l'accesso a tale genere di segnalazioni può ritenersi ammissibile solo in casi particolari, in cui emerga chiaramente la strumentalità della conoscenza di tali atti per la difesa dell'interessato, situazione che non ricorre nel caso di specie”*.

ABBANDONO DI RIFIUTI: QUALIFICA SOGGETTIVA, REATO E SANZIONE AMMINISTRATIVA

Sentenza Corte di Cassazione penale, Sez. III, n. 13817 del 14 aprile 2021

Con la sentenza in commento, afferente la problematica dell'abbandono dei rifiuti, la Corte di Cassazione ha accolto la doglianza della ricorrente avente a oggetto la mancata riconduzione della fattispecie considerata all'illecito amministrativo di cui all'art. 255 del Dlgs 152/2006. A tal riguardo è opportuno rammentare che la condotta di abbandono di rifiuti, a seconda del soggetto responsabile con riferimento alle sanzioni applicabili, prevede

conseguenze diverse: infatti le violazioni commesse da privati possono essere ritenute soggette alla sanzione amministrativa ex art. 255; laddove, invece, a violare il divieto siano titolari di imprese o enti, tali condotte saranno punite con la sanzione penale, ex art. 256, comma 2. Le peculiari qualifiche soggettive rivestono, quindi, nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 256, il ruolo di elemento specializzante rispetto all'ipotesi di cui al precedente art. 255, comma 1.

In altri termini, qualora la condotta tipizzata venga posta in essere da soggetto qualificato, il giudice dovrà procedere all'applicazione della norma penale avente carattere di specialità rispetto a quella che prevede l'illecito amministrativo, infliggendo la sanzione penale alternativa dell'ammonda o dell'arresto, se trattasi di rifiuti non pericolosi, o congiuntamente se trattasi di rifiuti pericolosi. La ratio del diverso trattamento riservato alla medesima condotta, in base all'autore della violazione, è evidentemente fondata su una presunzione di minore incidenza sull'ambiente dell'abbandono posto in essere da soggetti che non svolgono attività imprenditoriale o di gestione di enti. La Corte quindi, nell'ottica di delimitare il perimetro del rimprovero penale, ritiene di dover espungere dall'alveo della fattispecie incriminatrice le ipotesi di gestione di rifiuti caratterizzate da *“assoluta occasionalità”*, in quanto carenti di quel *minimum* di substrato organizzativo che permea il disvalore del fatto incriminato.

OLI USATI, PER IL TAR ANCORA APPLICABILI IL DM 392/1996 E IL DM 124/2000

Sentenza Tar Emilia - Romagna, Sede di Parma, n. 59 del 1 marzo 2021

Il giudice amministrativo, nell'ambito di un contenzioso che vedeva contrapposta Arpa e un'azienda produttrice di argille espanse, ha confermato la persistente vigenza sia del Dm 392/1996 in materia di eliminazione degli oli usati, sia del Dm 124/2000 in materia di incenerimento/coincenerimento dei rifiuti pericolosi. Per il Tar Parma infatti, in presenza di normativa tecnica di dettaglio ambientale, non risulta applicabile un approccio interpretativo che vada nella direzione dell'abrogazione implicita, e quindi in assenza di una chiara e manifesta indicazione in tal senso, i valori esposti in un provvedimento non possono essere superati da una successiva normazione non pienamente sovrapponibile. Il Tar, accogliendo le tesi difensive dell'Agenzia, ha così respinto il ricorso della ricorrente che puntava all'annullamento dell'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale dell'azienda in questione.